

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4805

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CORTELLONI, CORSI ZEFFIRELLI,
FIRRARELLO, MANTICA, LAURIA Baldassarre, NAPOLI
Roberto, DI BENEDETTO, BESOSTRI, NAVA, RESCAGLIO
e MUNDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2000

Soppressione del tribunale per i minorenni ed istituzione di
sezioni specializzate per gli affari familiari e per i minori
presso i tribunali ordinari

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni, tra gli addetti ai lavori, si è acceso un forte dibattito circa il *modus agendi e procedendi* della magistratura minorile, autrice - molto frequentemente - di provvedimenti criticati da più parti per essere ormai divenuti il risultato di apprezzamenti personali dei giudici e delle loro idee sulla famiglia, basate su opinioni non verificabili, con l'ineludibile risultato di rendere tale ufficio anacronistico e pericoloso.

Solo dal 1998 ad oggi, sono state 522 (88 dal 1° gennaio 2000) le morti suicide di madri, padri, nonni a cui il tribunale per i minori aveva allontanato figli e nipoti con collocazione in istituti o sistemazioni analoghe, vietando, il più delle volte, qualsiasi genere di contatto anche in ambiente protetto. Tali decisioni, nella quasi totalità dei casi, omettendo la preventiva audizione degli interessati e senza procedere ad una approfondita istruttoria.

L'assenza di un rappresentante processuale degli interessi del minore fa sì che il giudice minorile sia al contempo organo giudicante e portatore dell'interesse superiore del bambino, con la conseguenza che, troppo spesso, in modo aprioristico e preconcepito la voce del genitore, che viene a trovarsi in contrapposizione con il bambino avanti codesta autorità giudiziaria, venga disattesa, quando addirittura neppure audita. Quest'ultima ipotesi si verifica oramai quale prassi, allorché il procedimento avanti il tribunale per i minorenni ha inizio ad istanza del pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Il pubblico ministero formula le proprie istanze, sempre di sospensione, o di decadenza dalla potestà genitoriale e pedissequo affidamento del minore ai servizi sociali, il

tribunale per i minorenni, in accoglimento, provvede *inaudita altera parte* e la famiglia naturale si vede asportare il proprio figlio, senza neppure avere avuto la facoltà di fare conoscere le proprie ragioni.

La pluralità di ruoli che vengono a cristallizzarsi in capo al giudice minorile civile fa sì che egli abdichi la sua funzione di terzo *super partes* per assumere, di fatto, le vesti di difensore del minore.

In ciò facilitato dalla normativa che disciplina *de iure condito* il procedimento e altresì da quella che attiene la composizione di questo organo giudicante.

Il procedimento è governato dai principi della camera di consiglio, composta quest'ultima da due magistrati togati e da due onorari, un uomo e una donna, laureati in psicologia o discipline affini.

Peculiarità, quest'ultima, che voluta al fine di far sì che la decisione non fosse frutto esclusivamente del pensiero tecnico-giuridico del magistrato, oggi altro non produce che una accentuazione dell'onnipotenza del giudice minorile.

L'esperto, infatti, sia esso psicologo, sociologo o psichiatra non è l'ausiliario del giudice di cui questo si avvale, pur conservando la propria autonomia decisionale, per sopperire alla propria non conoscenza tecnica, e con il quale possano controdedurre altrettanti esperti nominati dalle parti, ma è colui che, al contempo, delibera il provvedimento, con una conseguente mera soggezione del genitore, destinatario indiretto di quest'ultimo.

Apporto specialistico, quello dei magistrati onorari, che ben potrebbe essere offerto da consulenti tecnici, operanti nel contraddittorio con quelli di parte, nominati dal giudice ordinario.

Oggi la procedura in camera di consiglio seguita dal tribunale per i minorenni lede pesantemente i diritti costituzionali della difesa e del contraddittorio dettati dagli articoli 24 e 111, comma secondo, della Costituzione e ciò nonostante la nostra carta costituzionale li codifichi quali principi primari inderogabili per ogni processo.

Frequenti sono le fattispecie in cui viene segnalato che il minore potrebbe essere vittima di violenze e il tribunale per i minorenni, senza neppure convocare la famiglia, procede all'allontanamento del minore, lasciando i genitori soli a protestare la loro innocenza, il loro dramma, la più atroce violazione del diritto naturale.

È dell'anno passato il caso di due fratellini carpigiani allontanati dai genitori (lui muratore, lei casalinga) perché ritenuti da una assistente sociale, poco più che adolescente, inidonei a svolgere il loro ruolo.

Fratellini, questi, collocati in un istituto a oltre cento chilometri dal luogo di residenza dei genitori, ai quali ultimi era permesso un colloquio telefonico settimanale, controllato, per non più di cinque minuti.

C. e D. che, con forza, protestavano contro la decisione del giudice, che aveva provocato nella ragazzina C. un disagio psicologico causativo di un aumento di peso di 17 chilogrammi in pochi mesi e nel fratellino D. una forte anoressia, sono riusciti nella loro determinazione di ricongiungersi ai genitori esclusivamente a causa delle violenze sessuali di cui sono rimasti vittime proprio dentro alla struttura protetta!

È giunta alla ribalta della cronaca l'altrettanto caso drammatico di quattro fratellini della Bassa modenese asportati dai genitori alle 5.45 del mattino, con l'ausilio di sei pattuglie della polizia, sulla base di deliranti dichiarazioni della cuginetta di otto anni, certificatamente provato essere psicologicamente disturbata.

Trattavasi di genitori incensurati. Lui dipendente di ceramica, lei insegnante. Cattolici praticanti, occupati nel volontariato, sti-

matissimi in paese. Insegnanti, catechisti, capi *scout*, amici e conoscenti dipingevano i quattro fratellini come ragazzi stupendi, gioiosi, ben curati e seguiti dai genitori.

Costoro venivano auditi dal tribunale per i minorenni solo ad oltre quattro mesi dalla privazione dei loro figli e dopo plurime istanze.

Sono trascorsi quasi due anni, senza che i genitori abbiano più potuto vedere e sentire i loro figli.

Non è neppure isolato il caso di una madre della Bassa modenese, incensurata e neppure indagata, a cui da tre anni il tribunale per i minorenni di Bologna vieta ogni contatto con la figlia.

Accanto a questi casi vi sono poi le altrettanto drammatiche ipotesi di allontanamento perché il bambino è obeso, oppure perché appare avere uno sviluppo ponderale non nella norma, oppure perché i genitori manifestano un legame affettivo nei confronti del figlio giudicato eccessivo, troppo permissivo o quant'altro.

A ciò si aggiungano tutte le fattispecie di allontanamento e collocazione eterofamiliare dei figli della coppia di fatto che, dismessa la *convivenza more uxorio*, sono costretti - con una insanabile disparità di trattamento rispetto alla famiglia legittima - ad adire il tribunale per i minorenni per la disciplina dell'affidamento.

Giudice minorile che in tali ipotesi, allorché percepisca quell'inevitabile conflittualità che è propria di ogni coppia nei primi tempi della separazione, dispone la collocazione del minore in ambiente protetto.

Accadimenti, questi, che si verificano troppo frequentemente senza che sia consentito ai genitori di esercitare appieno il diritto di difesa e, soprattutto, senza che questi possano fare affidamento su un giudice realmente terzo.

Riteniamo che al fine di far sì che cessi una prassi antidemocratica e incostituzionale, favorita dal sistema vigente, occorra un inter-

vento radicale, tanto quanto lo sono le decisioni dei tribunali per i minorenni!

Con il presente disegno di legge chiediamo dunque, in *primis* per ristabilire l'operatività dei citati principi costituzionali, la soppressione dei tribunali per i minorenni e pedissequo trasferimento delle relative competenze di cui all'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile ad istituendo sezioni specializzate per gli affari familiari e per i minori presso le giurisdizioni ordinarie, così come che le competenze in materia penale vengano trasferite all'ordinaria giurisdizione penale.

Una norma che ancora consente la riduzione delle garanzie delle parti, quale è quella che regolamenta il procedimento avanti il tribunale per i minorenni, è senza dubbio dovuta al suo progetto ispirativo che si materializzò nell'epoca (1934) in cui il fascismo vedeva la specializzazione dei tribunali come uno strumento di governo.

Oggi, in un momento storico in cui il Parlamento è intervenuto sui principi costituzionali al fine di riscriverli in chiave maggiormente garantista della parità delle parti processuali, questo Parlamento deve provvedere in maniera radicale ad affrontare il problema,

poiché siamo in quella situazione d'urgenza in cui la rapidità serve ad evitare ulteriori tragedie.

Ci sia permesso dire che per mutare la pratica dei tribunali per i minorenni occorre che anche il Parlamento provveda ad assumere un provvedimento *inaudita altera parte* e subito.

Riteniamo che questo disegno di legge sia il provvedimento da cui occorre prendere le mosse per abolire un organo figlio del fascismo e la cui esistenza e la cui pratica sono lontane dalla coscienza democratica del Paese, oltre che essere lontane, come sopra detto, dallo spirito e dalla lettera della Costituzione e dal senso di giustizia dei cittadini italiani.

Con il presente disegno di legge non ci proponiamo di intervenire in modo risolutivo in tutte le problematiche minorili, ma ci proponiamo di legiferare onde far sì che anche il diritto del minore a vivere nella propria famiglia naturale - diritto riconosciuto, altresì, da tutte le convenzioni internazionali - laddove debba essere sacrificato, lo sia con le garanzie di difesa che il nostro ordinamento giuridico riconosce a tutti i soggetti di diritto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;

b) il regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro e non oltre 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione presso ogni sede di tribunale civile e di corte d'appello di una o più sezioni specializzate per gli affari familiari e per i minori, aventi competenza sui procedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-*bis*, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, secondo comma, nonché nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma del codice civile e, comunque, su ogni altra questione e materia già assoggettata alla competenza funzionale del tribunale per i minorenni.

2. Nei termini di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare altresì uno o più decreti legislativi per il trasferimento delle competenze dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario e per il trasferimento di ogni competenza penale del tribunale per i minorenni alla giurisdizione dei tribunali penali ordinari.

3. In tutti i procedimenti di competenza della sezione specializzata per gli affari familiari e per i minori di cui al comma 1 è assicurato in ogni fase e stato il pieno contraddittorio tra tutte le parti interessate.

Art. 3.

1. A far data dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, d'ufficio, sono trasferiti agli organi della giurisdizione ordinaria tutti i procedimenti pendenti a tale data avanti la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e pendenti avanti quest'ultimo.

2. Ogni comunicazione alle parti è effettuata a cura della cancelleria.

